

Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua sotterranea, ad uso Produzione Beni e Servizi, mediante 1 pozzo in Comune di Quaregna, assentita alla Soc. "Manuex S.r.l" con D.D. n° 674 del 04.07.2017. PRATICA PROVINCIALE n° 433BI.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 674 del 04.07.2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DETERMINA
(omissis)

di identificare come Concessionario la società MANUEX s.r.l. - C.F./ p. i.v.a 02456400023 - con sede legale in Via Marconi 111 Quaregna.

Di approvare il disciplinare di concessione redatto ai sensi dell'art 20 del Regolamento e sottoscritto il 09.05.2017 da Formenti Giancarlo (omissis), legale rappresentante del Concessionario, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi dell'art 22 del Regolamento la concessione per poter derivare litri al secondo massimi 0,5 ed un volume massimo annuo di metri cubi 2200, cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 0,07 d'acqua pubblica.

Di dare atto che il prelievo sarà attuato mediante un pozzo in Comune di Quaregna, ad uso produzione beni e servizi ed interesserà l'acquifero superficiale, che l'assenso è subordinato all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sopra indicato e al pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto alla Regione Piemonte.

Di dare atto che la durata della concessione è di anni 15, come indicato nel disciplinare, a partire dalla data di validità del presente provvedimento e fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art .32 del Regolamento. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 10 del D.P.G.R. 15/R/2004 e s.m.i., il 1° canone annuo sarà corrisposto entro 45 giorni dalla apposita richiesta della Regione Piemonte e successivamente secondo le modalità indicate nell'avviso di pagamento trasmesso entro il 30 novembre di ogni anno. La mancata o ritardata ricezione dell'avviso non esonera dal pagamento degli importi dovuti, che dovranno comunque essere versati nei termini sopra indicati alla Tesoreria della Regione Piemonte.

Di dare atto che il canone sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non faccia o non possa far uso della concessione, in tutto o in parte, per causa a lui imputabile, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire, infine, che al termine della concessione, il Concessionario dovrà, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento, chiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e forme stabilite dagli articoli 8 e 30 dello stesso.

Di dare atto che: l'Amministrazione concedente è tenuta sollevata ed indenne da qualsiasi danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi in seguito al rilascio della concessione; la concessione è accordata salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, subordinatamente all'osservanza di tutte le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti e particolarmente alle disposizioni speciali sulle acque sotterranee. Il Concessionario dovrà perseguire l'obiettivo del massimo riutilizzo dell'acqua prelevata; (omissis);

Il Dirigente
Dr. Davide ZANINO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.734 di Rep. del 09 maggio 2017

ART. – 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi nè dovrà causare un eccessivo depauperamento della falda interessata. A tal fine il Concessionario dovrà rendere disponibile la documentazione tecnica delle pompe utilizzate. In caso di sostituzione le pompe dovranno avere portata massima di esercizio non superiore a quella massima concessa, al netto delle perdite di carico previste. In caso di accertate interferenze o anomalie nell'andamento della falda l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. Il Concessionario deve :

provvedere alla chiusura della testata del pozzo e mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti;

mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; (omissis).

Il Responsabile del Servizio

Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche

Dr. Graziano STEVANIN